



# Comune di Cattolica

## Provincia di Rimini



### VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 146 DEL 12/11/2020**

**ISTITUZIONE ALBO BOTTEGHE STORICHE E MERCATI STORICI. CRITERI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO.**

L'anno duemilaventi , il giorno dodici , del mese di Novembre , alle ore 15:15 la Giunta Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	GENNARI MARIANO	Sindaco	P
2	OLIVIERI NICOLETTA	Vice Sindaco	P
3	BATTISTEL FAUSTO ANTONINO	Assessore	P
4	FILIPPINI LUCIO	Assessore	P
5	STOPPIONI MARIA LUISA	Assessore	P
6	CERRI DANIELE	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta, dalla sede municipale, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 194 (proponente: OLIVIERI NICOLETTA) predisposta in data 09/11/2020 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 09/11/2020 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 02 Dott BENZI RICCARDO / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere non necessario per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 10/11/2020 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa \_RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A\_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 194

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



# Comune di Cattolica

## Provincia di Rimini



### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

*N. 194 del 09/11/2020*

#### **ISTITUZIONE ALBO BOTTEGHE STORICHE E MERCATI STORICI. CRITERI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO.**

**Assessore competente:** OLIVIERI NICOLETTA

**Settore proponente:** SETTORE 02  
**Dirigente responsabile:**

**VISTO** l'art. 10 della Legge Regionale 05 luglio 1999 n.14 rubricato "*Commercio nelle aree di valore storico, archeologico, artistico o ambientale*" che stabilisce che i Comuni classificano le botteghe storiche per le quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, sono previste disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità e alla mobilità dei consumatori e dell'arredo urbano;

**VISTA** la Legge Regionale del 10 marzo 2008 n. 5 "*Promozione e valorizzazione delle Botteghe Storiche*" volta a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.983 del 30.06.2008, avente per oggetto: "*Definizione dei criteri e modalità per la rilevazione dei dati e delle informazioni relativi ai mercati storici e alle botteghe storiche*", emanata in attuazione dell'art.3, comma 1 della L.R. 5/2008, che stabilisce, in particolare, che i Comuni provvedono all'individuazione delle Botteghe Storiche e dei Mercati storici presenti nel proprio territorio e li iscrivono in un apposito Albo comunale con le modalità indicate nella deliberazione medesima;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.22 del 19.01.2009 ad oggetto: "*Definizione delle modalità di gestione dell'Albo comunale delle Botteghe storiche e dei Mercati storici. Approvazione marchi "Botteghe storiche" e "Mercati storici"*";

**CONSIDERATO** che ai sensi del combinato disposto tra l'art.2 della L.R. 5/2008 e il punto 2 della D.G.R. 983/2008:

- per essere definiti "Bottega storica" e "Mercato storico", gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese artigianali e i mercati su aree pubbliche, devono possedere i seguenti requisiti:

**a.1)** svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso

locale o nella stessa area pubblica, senza soluzione di continuità, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie. Possono essere ammesse interruzioni di attività determinate esclusivamente dai trasferimenti motivati da cause di forza maggiore o per ampliamento in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria.

Nel caso di farmacie e tabaccherie, attualmente in possesso di idoneo titolo per lo svolgimento dell'attività commerciale, i 50 anni sono riferiti alla attività prevalente.

Possono essere ricompresi nella definizione di Mercato storico complessi unitari, di proprietà pubblica, di particolare valore storico-artistico-architettonico, destinati ad attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio da almeno 50 anni.

**a.2)** lo status di "Bottega storica" può essere riconosciuto anche agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande recanti la denominazione "Osteria" qualora operanti da almeno venticinque anni nello stesso locale, senza soluzione di continuità, a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;

**b)** collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;

**c)** presenza nei locali, negli arredi (sia interni che esterni) e nelle aree, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, visibili al pubblico.

Gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti, per essere riconosciuti come requisito idoneo a qualificare l'attività commerciale o artigianale come Bottega Storica devono offrire, al di là della presenza quantitativa, una chiara visibilità, alla persona comune, non munita cioè di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dare il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività. Possono essere considerati, in particolare, i seguenti elementi:

- gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti e quanto altro conservato in originale, legati all'attività svolta, che testimonino la durata nel tempo di tale attività;
- la presenza, nel locale, di finiture, proprie ed originarie, interne ed esterne (pavimenti, infissi, intonaci, vetrine, insegne, targhe, ecc.);
- il locale figure citato in opere letterarie e/o cinematografiche di particolare rilievo nei rispettivi settori e/o che sia legato alla toponomastica locale.

**CONSIDERATO** che l'art. 4 della L.R. 5/2008 stabilisce che:

- lo status di "Bottega storica" o di "Mercato storico" è collegato al mantenimento delle caratteristiche morfologiche dei locali, delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo, esterno ed interno presenti al momento dell'iscrizione all'Albo;
- qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione o a seguito di richiesta del titolare dell'attività il Comune procede alla cancellazione dall'Albo;

#### **DATO ATTO**

- che la Provincia non ha provveduto ad integrare, sulla base della possibilità riconosciuta dall'art.3, comma 2, della citata Legge Regionale n.5/2008, i criteri e le modalità fissati dalla Giunta Regionale con la richiamata deliberazione n.983/08;
- che il Comune, anche in mancanza delle disposizioni della Provincia, deve provvedere all'istituzione dell'apposito Albo e a rilevare ed iscrivere le botteghe e i mercati storici sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla normativa regionale;

**CONSIDERATO** che le Associazioni di categoria, la Camera di Commercio, le Associazioni dei

consumatori possono segnalare al Comune l'esistenza di esercizi e mercati aventi i requisiti di Botteghe storiche o di Mercati storici;

**DATO ATTO** che l'iscrizione all'albo, come precisato anche al punto uno del documento approvato con la D.G.R. 983/2008 e nella D.G.R. 22/2009, è comunque subordinata alla richiesta formale del titolare dell'impresa (con l'assenso del proprietario dell'immobile) o, nel caso dei mercati dal gestore pubblico o privato;

**RITENUTO** di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale;

**RITENUTO** di stabilire che i proprietari e i titolari/gestori delle "Botteghe Storiche / Mercati Storici" che presentino pratiche volte ad effettuare interventi di restauro e/o di valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, di conformazione degli spazi interni, delle vetrine ed ogni altro elemento di decoro, devono evidenziare nella stessa che l'immobile ospita una bottega storica / un mercato storico. Al fine di verificare se tali interventi possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio la pratica viene valutata per il tramite dell'Urbanistica sotto un profilo urbanistico/edilizio e di decoro, con l'ausilio della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP). Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo, il SUAP ne dà comunicazione all'interessato entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche che si rendano necessarie per evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l'interessato decida comunque di procedere agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il SUAP dispone la cancellazione dell'esercizio dall'Albo;

**RICHIAMATE** le deliberazioni n.81 e n.82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

**VISTI:**

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. E in particolare l'art. 48;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**SI PROPONE**

- 1) di istituire l'Albo Comunale delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici del Comune di Cattolica;
- 2) di dare atto che possono iscriversi all'albo Comunale delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese artigianali e i mercati su aree pubbliche, aventi i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti;
- 3) di dare atto che l'iscrizione all'Albo è subordinata alla richiesta formale da parte del titolare dell'azienda, con l'assenso del proprietario dell'immobile e del gestore dell'attività ove diversi dal titolare dell'azienda, o, nel caso dei mercati, da parte del gestore pubblico o privato: l'iscrizione è inoltre subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale e dal presente provvedimento;

- 4) di stabilire che la domanda dovrà contenere:
- a) l'individuazione dell'esercizio proposto come bottega storica o mercato storico;
  - b) una scheda documentale contenente:
    - la denominazione dell'attività e la specificazione dell'attività svolta;
    - la data di prima autorizzazione dell'attività storicamente significativa;
    - una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con attività produttive, culturali e turistiche;
    - una documentazione fotografica che rappresenti in forma esaustiva l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività;
    - la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:200;
  - c) una raccolta della documentazione idonea a dimostrare il particolare rilievo dell'attività e la sua permanenza tempo;
  - d) una relazione in cui dovranno essere descritte:
    - le caratteristiche dell'esercizio o del mercato, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
    - le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l'esercizio o il mercato meritevole di qualificazione regionale;
- 5) di approvare, ad integrazione e specificazione di quanto disposto con gli atti normativi regionali, i seguenti criteri per la gestione e la tenuta dell'Albo:
- a) la gestione dell'Albo comunale deve avvenire anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici;
  - b) l'iscrizione all'albo comunale delle "Botteghe Storiche e dei Mercati Storici" così come la cancellazione dall'albo avviene con Determina Dirigenziale;
  - c) al termine "osteria" sono assimilabili altre tipologie di esercizi di somministrazione equivalenti (trattoria, birreria, enoteca, ecc.), in quanto attività significative per la tradizione locale;
  - d) il gestore dell'attività iscritta all'Albo può comunicare la volontà di recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, purché la comunicazione sia accompagnata dall'assenso del titolare dell'azienda e del proprietario dell'immobile se diversi dal gestore;
  - e) in caso di trasferimento della titolarità di una attività iscritta all'Albo il subentrante può mantenere l'iscrizione, purché permangano i requisiti richiesti per l'iscrizione, dietro semplice comunicazione nella quale dichiara di accettare le condizioni e i vincoli previsti per il mantenimento dello status di "Bottega Storica / Mercato Storico";
  - f) i proprietari e i titolari/gestori delle "Botteghe Storiche / Mercati Storici" che presentino pratiche volte ad effettuare interventi di restauro e/o di valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, di conformazione degli spazi interni, delle vetrine ed ogni altro elemento di decoro, devono evidenziare nella stessa che l'immobile ospita una bottega storica / un mercato storico. Al fine di verificare se tali interventi possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio, la pratica viene valutata per il tramite dell'Urbanistica sotto un profilo urbanistico/edilizio e di decoro, con l'ausilio della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo, il SUAP ne dà comunicazione all'interessato entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche che si rendano necessarie per evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l'interessato decida comunque di procedere agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il SUAP dispone la cancellazione dell'esercizio dall'Albo;
  - g) è disposta la cancellazione dall'Albo comunale delle "Botteghe Storiche e dei Mercati Storici" nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione o a seguito di richiesta del titolare dell'azienda dalla quale risulti l'assenso del proprietario dell'immobile e del gestore dell'attività ove diversi dal titolare dell'azienda;

h) l'istituzione dell'albo comunale verrà pubblicizzata con comunicazione alle Associazioni imprenditoriali del commercio, pubblicazione nel sito internet del Comune di Cattolica e affissione all'Albo pretorio del Comune;

6) le Botteghe Storiche e i Mercati Storici iscritti all'Albo potranno fregiarsi dei rispettivi marchi così come approvati dall'apposita deliberazione della Giunta Regionale n. 22/2009, nel rispetto delle modalità di utilizzazione dei marchi stessi stabilite dalla delibera medesima;

7) di dare atto che:

- ai sensi dell'art.4, comma 5, della Legge Regionale 10.03.2008 n.5 la Regione, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla L.R. 41/97, attribuisce titolo di priorità agli interventi riguardanti le botteghe storiche ed i mercati storici;

- l'Amministrazione comunale si riserva, con successivi atti, in base alle rispettive competenze dei propri organi, di approvare specifici piani di intervento e agevolazioni a favore delle attività iscritte all'albo, anche ai sensi dell'art.8, comma 8 della L.R. 14/99;

8) di rinviare ad apposita determinazione l'approvazione dei fac simili per la presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo e dell'eventuale istanza di cancellazione;

9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dr. Riccardo Benzo Dirigente del Settore 2;

10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione d'entrata;

11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....

---

---

**VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

IL SINDACO  
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ANDREA VOLPINI

---

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)